

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

(34^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . Pag. 341, 345, 346, 347	
BIROSSI	346, 347
MILITERNI	345
SIBILLE	347
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	346, 347
VARALDO	347

« Percentuali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. — Azienda nazionale autonoma delle strade statali — (ruolo dei cantonieri stradali) » (1374) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	337, 341
FIGORE	341
MONALDI	341
SIMONUCCI	340
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	340
ZANE, <i>relatore</i>	338

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bittossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Donati, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Sullo.

DE BOSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Percentuali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. — Azienda nazionale autonoma delle strade statali — (ruolo dei cantonieri stradali) » (1374)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Percentuali per l'assunzione obbligatoria

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

degli invalidi di guerra nella carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. — Azienda nazionale autonoma delle strade statali — (ruolo dei cantonieri stradali) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini dell'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella carriera del personale ausiliario dell'A.N.A.S. - ruolo dei cantonieri stradali, si applicano le percentuali rispettivamente del 6 e del 3 per cento dei posti di organico.

Z A N E, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge di iniziativa governativa sottoposto al nostro esame consta di un solo articolo ed interessa unicamente l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.); esso prevede una modifica della percentuale per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., ruolo dei cantonieri stradali.

La legge fondamentale concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 357) stabilisce agli articoli 1 e 2 quali siano i beneficiari della legge stessa. L'articolo 1 recita: « Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra. », mentre l'articolo 2 recita, inoltre: « A tutti coloro — anche non militari — che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge ».

La predetta legge stabilisce, inoltre, nell'articolo 14, quali siano gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro; in tale articolo, infatti, al primo comma è detto: « Tutti i privati datori di lavoro, i quali abbiano alle loro

dipendenze come operai ed impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'articolo 2 ».

Nell'articolo 9 della stessa legge sono previsti, invece, in particolare, gli obblighi posti a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti parastatali, sempre, però, per quanto si riferisce alle ammissioni ai posti di ruolo messi a concorso o divenuti vacanti; al terzo comma, infatti, è detto: « I posti iniziali di gruppo C o di ordine e i posti di subalterno saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge ».

Sempre in tema di riferimenti legislativi e di precedenti, in rapporto al disegno di legge in esame deve anche essere ricordato quanto è previsto nell'articolo 12 della più volte citata legge n. 375:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, od esercitati da Enti pubblici locali.

« Le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche e alle percentuali indicate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'IMPIEGO NELLE FERROVIE DELLO STATO:

	Percentuale invalidi di guerra	
	di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
guardasala	10%	5%
manovali (per funzioni di inservienti, chiamatori, eccetera)	6%	3%
cantonieri (per servizi ac- cessori)	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

CATEGORIE DI IMPIEGO NEI SERVIZI PUBBLICI
DI TRASPORTO IN CONCESSIONE:

	Percentuale invalidi di guerra	
	di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
guardie e custodi in gene- re delle stazioni	10%	5%
portieri	30%	15%
inservienti	30%	15%
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guar- da cancelli, chiamato- ri, eccetera)	6%	3%
cantonieri (per servizi ac- cessori)	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

« I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, flovie, funicolari e funivie ».

Il disegno di legge in esame prevede, quindi, di applicare anche per il personale subalterno dell'A.N.A.S. (ruolo dei cantonieri stradali) le stesse percentuali che la legge n. 375 fissa, all'articolo 12, per il corrispondente personale delle Ferrovie dello Stato.

In rapporto all'applicazione del citato articolo 12, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concordò a suo tempo con l'A.N.A.S. — così è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge — un'intesa, concretatasi nell'autorizzazione all'A.N.A.S. a contenere nella percentuale del 9 per cento, come è stabilito per le categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato, l'assunzione degli invalidi di guerra nel ruolo degli agenti stradali (cantonieri), con opzione cioè per il trattamento previsto per i privati datori di lavoro, giusta quanto è consentito dall'articolo 34 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, che richiama l'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375. Detto articolo 34 del regolamento prevede che le aziende e gli istituti di cui all'articolo 9 della legge n. 375 (Amministrazioni dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche), le quali svolgano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (o altre attività ausilia-

rie alla precedente), possono optare per il trattamento previsto per i privati datori di lavoro di cui all'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e, in tal caso, saranno soggette a tutte le disposizioni stabilite al riguardo, fermo restando, però, quanto dispone l'articolo 12 della legge medesima.

Successivamente però il Ministero del lavoro ha ritenuto di revocare l'autorizzazione, in precedenza concessa all'A.N.A.S., di assumere invalidi — sempre nel ruolo dei cantonieri stradali — nella limitata percentuale del 9 per cento; adducendo, a giustificazione della revoca, che le aziende e gli istituti di cui al combinato disposto dell'articolo 9 della legge e dell'articolo 34 del Regolamento, e per i quali poteva consentirsi la opzione per la percentuale ridotta di cui sopra, sono esclusivamente le aziende municipalizzate. Peraltro, il Ministero stesso ha reso noto che da parte sua non avrebbe mosso obiezioni ad un'eventuale nuova iniziativa legislativa, volta ad assicurare all'A.N.A.S. lo stesso trattamento che la ripetuta legge 3 giugno 1950, n. 375, riserva alle Ferrovie dello Stato, per quanto attiene all'assunzione d'invalidi di guerra nei servizi attivi.

Giova ricordare, a questo punto, che nel 1953 l'A.N.A.S. aveva predisposto un disegno di legge per ridurre dal 45 per cento al 9 per cento la percentuale degli invalidi di guerra da assumere nel ruolo dei cantonieri stradali.

Tale disegno di legge, tuttavia, non ebbe seguito, in quanto si ritenne di superarlo con l'autorizzazione, precedentemente ricordata, concessa all'A.N.A.S. dal Ministero del lavoro.

Questi che ho accennati sono i precedenti legislativi del disegno di legge oggi al nostro esame, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il provvedimento viene proposto per regolare la materia in sede legislativa. Esso tende in pratica ad evitare che, per effetto delle alte percentuali previste dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, debba essere presente sulle strade statali un numero ingente di cantonieri, in condizioni fisiche minorate, tali da non consentire il

normale funzionamento degli importanti servizi affidati all'A.N.A.S.

Gli argomenti che vengono presentati dall'A.N.A.S. a sostegno della propria tesi sono vari, soprattutto si concretano in ciò, che questo personale deve svolgere il suo servizio in particolari condizioni di ambiente, per cui è richiesta la presenza di lavoratori in condizioni fisiche non menomate. Infatti, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, il servizio del cantoniere stradale è da ritenersi assai più gravoso, pesante e soggetto a pericoli di quello del cantoniere ferroviario, il quale di norma è tenuto ad esercitare piuttosto mansioni di custodia o di vigilanza.

Invece, sul cantoniere stradale gravano obblighi di ordinario e continuo lavoro pesante, anche per i rischi continui e gravissimi inerenti alla presenza sulla strada, specialmente nei tempi presenti nei quali il traffico diviene ogni giorno più frenetico; inoltre il cantoniere è tenuto a frequentissimi, disagiati, improvvisi interventi di carattere straordinario, non certo scevri di pericoli, in tutte le stagioni, sia di giorno sia di notte, a seguito di avverse vicende meteorologiche che arrecano danni alle strade od interruzioni di traffico per frane, scoscendimenti, inondazioni, eccezionali neviccate e simili. E perciò non è pensabile, nemmeno in linea di ipotesi, che all'A.N.A.S. possa essere fatto — in materia di assunzione obbligatoria di cantonieri invalidi — un trattamento peggiore rispetto a quello praticato alle Ferrovie dello Stato.

Aggiunge, inoltre, la relazione che sottopone personale fisicamente minorato ad un lavoro pesante e faticoso, con carattere di continuità, oltre ad essere di danno per la Amministrazione, può essere non meno contrario agli interessi stessi dei singoli invalidi.

Queste sono le ragioni che vengono addotte dal Ministero per giustificare la necessità della riduzione della percentuale di assunzioni attualmente in vigore.

Il mio pensiero al riguardo, come relatore, è per l'accoglimento del disegno di legge sottoposto al nostro esame; tuttavia, non posso non avanzare le più ampie riserve, in quan-

to il provvedimento comporta una deroga ai principi che regolano le assunzioni obbligatorie.

In tal modo, infatti, apriamo la strada perchè altre categorie possano invocare una analoga revisione di tale principio, principio che, invece, va difeso non solo per rispetto delle disposizioni di legge, ma soprattutto per il sentimento di riconoscenza, che deve essere sempre conservato, nei confronti della benemerita categoria degli invalidi di guerra, così come per le altre categorie che beneficiano di analoghe disposizioni.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Presidente, prima di darmi la parola per una proposta definitiva, di aprire la discussione sul disegno di legge, mettendo anche in rilievo le perplessità da me sollevate, in modo che io possa avere idee più chiare in ordine alle decisioni che riterrò di proporre all'onorevole Commissione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento è stato presentato in primo luogo dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Zaccagnini, di concerto col Ministro del lavoro, vincendo, anzi, qualche resistenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non sono io, pertanto, il meglio abilitato a difenderlo.

Prego, quindi, la Commissione di rinviare la discussione ad un'altra seduta e di invitare il Ministro dei lavori pubblici a prendervi parte.

SIMONUCCI. Noi siamo senz'altro favorevoli al rinvio della discussione, anche perchè essendoci premurati di interrogare in proposito i dirigenti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, siamo stati da questa invitati a chiedere, appunto, tale rinvio.

Siamo stati anche pregati di far presente al Ministro del lavoro che l'Associazione avrebbe interesse a che questo problema fosse inserito nella discussione, che dovrà essere tra breve affrontata alla Camera dei deputati, su due disegni di legge di inizia-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

tiva parlamentare, che riguardano la revisione di tutta la materia trattata nella legge n. 375 del 1950.

Secondo l'Associazione, l'esperienza derivante dall'applicazione di questa legge ha dimostrato la necessità di una sua revisione, per correggere difetti e per colmare lacune che, sostanzialmente, la rendono inoperante, in quanto consentono ai datori di lavoro ed alle pubbliche Amministrazioni di eluderla.

I mutilati ed invalidi di guerra non chiedono, pertanto, altre facilitazioni: chiedono solo che le norme della legge n. 375 vengano rispettate, ed all'uopo insistono affinché alla Camera dei deputati vengano al più presto discusse le due proposte di legge, cui ho accennato in precedenza.

Pertanto, nell'accettare il rinvio, noi portiamo anche la voce dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, in modo particolare al Ministro del lavoro, affinché voglia accogliere la richiesta di cui ho parlato.

Ritengo, quindi, che in sede di discussione delle due proposte di legge alla Camera dei deputati sarà possibile trattare anche la materia del disegno di legge che oggi è al nostro esame.

F I O R E . Non comprendo la necessità di discutere con tanta fretta un disegno di legge che è stato presentato alla Presidenza del Senato il 5 gennaio 1961, mentre vi è un cospicuo numero di disegni di legge d'iniziativa parlamentare, presentati ormai da tanto tempo, che ancora attendono di essere posti in discussione.

M O N A L D I . Onorevole Presidente, anch'io ritengo che sia opportuno un rinvio della discussione, come è stato suggerito dall'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma vorrei addurre un motivo diverso per sostenerne l'opportunità.

La relazione fatta del nostro collega senatore Zane e la stessa relazione che accompagna l'attuale disegno di legge documentano le molteplici perplessità, che possono sorgere quando s'imposti un disegno di legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e dei minorati in genere

La nostra legislazione in materia è molto varia; e la molteplicità delle leggi è giustificata in parte dalle varietà delle minorazioni e in parte dai diversi tipi di lavoro. Abbiamo, infatti, leggi per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, leggi per i tubercolotici, leggi per i minorati naturali (ciechi, sordomuti e via dicendo); e, inoltre, leggi varie anche in rapporto ai diversi tipi di lavoro.

Effettivamente, ci troviamo di fronte ad una legislazione talmente polimorfa, che meriterebbe un attento esame ed una sostanziale revisione, in quanto esistono categorie per le quali il collocamento obbligatorio potrebbe essere ampliato ed altre, invece, per le quali dovrebbe essere riesaminato; questo, in modo particolare, per quanto si riferisce al genere di lavoro.

Il disegno di legge al nostro esame ci richiama appunto a considerare tale necessità.

Il collocamento obbligatorio dei minorati e degli invalidi è, naturalmente, un dovere sociale e un dovere etico; è un dovere sociale, affinché non si disperdano le energie di lavoro, è un dovere etico, perchè il lavoro è lo strumento migliore per elevare la personalità dell'individuo.

Tuttavia, per assolvere a questi due doveri, è necessario porre ciascuno al proprio posto; ed è, appunto, per questo che vorrei pregare oggi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di avviare al più presto un riesame delle varie situazioni.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno obiezioni la proposta di rinvio si intende approvata.

La discussione di questo disegno di legge sarà dunque proseguita in un'altra seduta.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche all'ordinamento del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale »
(1205)**

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale »

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale io stesso riferisco.

Onorevoli senatori, ho scritto e detto, e non una volta, che sottolineare ancora la importanza e la assoluta preminenza del Ministero del lavoro, in confronto di tutti gli altri Ministeri, sarebbe come sfondare una porta aperta, poichè tutti sono convinti di ciò, avendo esso per oggetto l'uomo in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue necessità, in tutti i suoi bisogni materiali.

La tutela, la protezione, l'assistenza dell'*homo faber* sono di competenza specifica diretta del Ministero del lavoro.

Ecco perchè nell'esame del presente disegno di legge non ho mai disgiunto i due termini: il tutore (cioè il Ministero del lavoro) e il tutelato (lavoratore, nel senso più lato della parola).

Non vi dispiacerà allora, onorevoli colleghi, che vi faccia brevemente la storia del tutore, dalla sua nascita ad oggi. Da questa esposizione risulterà anche in quale considerazione viene tenuto e in quale modo viene tutelato il lavoratore.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nacque il 3 giugno 1920 in forza del decreto n. 700 che lo avulse dal Ministero dell'industria e del commercio.

La vita del nuovo Ministero non deve essere stata facile se dopo tre soli anni fu soppresso e i suoi compiti deferiti al Ministero dell'industria e del commercio (regio decreto 27 aprile 1923, n. 915). Ritornò cioè là donde era venuto, vale a dire all'industria e al commercio, suoi naturali avversari (regio decreto 22 giugno 1916, n. 755).

In data 21 giugno 1945, conseguita la liberazione del territorio nazionale, con decreto luogotenenziale n. 377 il Ministero del lavoro fu di nuovo staccato dal Ministero dell'industria e commercio e costituito in organo a sè e fu denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », i cui compiti e le cui attribuzioni sono stati definiti dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.

Da questa data incomincia la faticosa e tribolata vita del nuovo giovane e gagliardo Ministero del lavoro

Noi ci auguriamo che trovi, dopo 16 anni dalla sua nascita, quella vigorosa sistemazione definitiva che gli permetta di assolvere i molteplici, delicati, importanti e sempre crescenti compiti che gli sono attribuiti, perchè, come altre volte ho avuto occasione di dire e di scrivere, questo è il Ministero della pace e della tranquillità sociale, poichè il suo oggetto — mi si passi la parola — è l'uomo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Non può non recare grande meraviglia che dopo 16 anni dalla ricostituzione del Ministero del lavoro non si sia provveduto a sistemare, organizzare e riordinare il Ministero stesso, non solo, ma si sia ancora una volta rinviato nientemeno che al 1965 l'ampliamento più consistente degli organici.

Giova infatti osservare che la carenza di personale che angustia gli Uffici del lavoro sottopone gli impiegati a duri e continui sacrifici, che a lungo andare non possono che provocare uno scadimento sia qualitativo che quantitativo delle loro prestazioni.

Al fine di soddisfare le effettive esigenze del personale era stato previsto un ampliamento più consistente degli organici, ampliamento però limitato sia per quanto riguarda le fasi di attuazione sia per quanto riguarda la consistenza.

Così si rinviò ancora ad epoca successiva il completamento dell'assetto funzionale del Ministero.

Il rinviare ancora a tempo indeterminato la sistemazione definitiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione significa aggravare la crisi e rendere ancora più insufficienti il servizio e le prestazioni, tanto più che — di fronte agli aumentati, grandemente aumentati compiti di tali Uffici — il numero dei funzionari non solo non è stato aumentato, ma anzi è stato diminuito di 199 unità, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955.

Tra i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno dato anche agli Uffici del lavoro nuove attribuzioni e nuovi oneri basta che vi citi la legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di avviamento al lavoro e

di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e in particolare nel settore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento e dei corsi di qualificazione; e la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

Nuove attribuzioni e nuovo lavoro hanno comportato per gli Uffici del lavoro la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali di cui la legge 16 maggio 1956, n. 562; i compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, di cui il decreto ministeriale 6 maggio 1957, nonché le leggi del 1958 sulla tutela del lavoro a domicilio e del rapporto di lavoro domestico.

Vi è poi una vastissima e lunghissima gamma di attribuzioni affidate agli Uffici del lavoro, che vanno dall'apprendistato al collocamento della mano d'opera, dalle rilevazioni statistiche alla consulenza contrattuale, dal reclutamento di mano d'opera per l'emigrazione all'orientamento professionale dei giovani e via dicendo: se volessi continuare non finirei più.

Le stesse considerazioni potrei fare anche per l'Ispettorato del lavoro che, con gli Uffici provinciali del lavoro, costituisce uno dei due organi periferici del Ministero del lavoro.

Debbo riconoscere che il disegno di legge sottoposto al nostro esame esprime con criteri di saggia misura e con organica visione le esigenze strumentali cui è subordinata la effettiva funzionalità del Ministero del lavoro e dei suoi organi periferici a sei anni di distanza dall'emanazione dell'ultimo provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520) diretto alla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero stesso.

In questo periodo la legislazione del lavoro si è arricchita di un notevole complesso di provvedimenti. Vero è che il Ministero del lavoro ha già affrontato con vigoroso slancio i nuovi compiti, anche se restano ancora visibili carenze notevoli derivanti dalla inadeguata struttura dei suoi organi.

In realtà, dalla sommaria riorganizzazione dei servizi del Ministero del lavoro un solo provvedimento, e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, ha ritoccato gli organici del Ministero del lavoro, mentre sono rimasti

inalterati i vecchi contingenti, assolutamente inadeguati, dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro. Questi ultimi anzi sono rimasti fermi agli organici fissati nel 1948 con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonostante il relevantissimo complesso di compiti assegnati dalle leggi successive come, onorevoli colleghi, potete rilevare dalla lettura della relazione al presente disegno di legge, la quale relazione per non omettere alcuna di queste leggi aggiunge " ... e successive modificazioni ".

Occorre quindi, a mio avviso, rivedere ed adeguare gli organici degli Uffici del lavoro ai compiti sempre più vasti e sempre più gravosi che vengono loro affidati e che io non m'indugio a elencare perchè voi li conoscete al pari di me. Non vi dispiaccia, onorevoli colleghi, che, a mo' d'esempio, io ricordi l'articolo 16 di questo disegno di legge, che vorrebbe fissare un criterio di « intercambiabilità » di funzioni tra gli ispettori del lavoro e i dirigenti degli Uffici del lavoro, nel qual caso anche questi ultimi sarebbero capaci di riscuotere e di percepire la indennità mensile di accesso di cui parla l'articolo 9 del disegno di legge.

E poichè vi ho citato, a mo' d'esempio, due articoli del disegno di legge — il 16 e il 9 — consentitemi che io vi esprima in proposito il mio pensiero succintamente, salvo poi esporlo più dettagliatamente nell'esame che faremo dei singoli articoli.

L'articolo 16 infatti che vorrebbe fissare una « intercambiabilità », mi si passi la parola, dei funzionari dirigenti degli Uffici del lavoro e degli Ispettorati non si concilia, a mio modo di vedere, con la peculiarità dei compiti dei due organi e la conseguente necessità di una diversa formazione psicotecnica del personale, che ha origine fin dalla iniziale scelta dell'impiego e si potenzia sempre più marcatamente nell'assolvimento dei compiti all'uno e all'altro dei due istituti affidati.

La *forma mentis* dei dirigenti dell'uno e dell'altro istituto per la necessità dei differenti compiti che essi devono assolvere è ben diversa, e quindi nettamente diversa e distinta deve essere tenuta la loro funzione, anche per la peculiarità dei compiti dei due

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

organismi e per il miglior andamento del servizio.

L'articolo 9 riguarda la concessione di una indennità di accesso al solo personale dello Ispettorato che espliciti in via normale la attività ispettiva.

Una tale discriminazione, a mio sommo avviso, nell'ambito dello stesso organo, sia rispetto al personale dell'Amministrazione centrale, sia, ancor più, rispetto agli Uffici provinciali del lavoro che operano coi primi a contatto di gomito, non è propriamente un incentivo al lavoro così delicato e importante che gli Uffici del lavoro devono assolvere, come, a mo' d'esempio, il continuo e logorante contatto colle masse lavoratrici, con le organizzazioni sindacali, con gli enti di assistenza e con tutti coloro che nella multiforme gamma dei bisogni si rivolgono fiduciosi agli Uffici del lavoro. Lo abbiamo potuto constatare anche di recente nello sciopero dei metallurgici. Ora il trattare gli addetti agli Ispettorati e gli addetti agli Uffici provinciali del lavoro in modo diverso economicamente o, come con una frase scultorea diciamo noi veneti: « come un fiol e un fiastro » (un figlio e un figliastro), non è nell'interesse del servizio, nè nell'interesse degli assistiti. E notate bene, onorevoli colleghi, che personalmente non sono affatto contrario a che codesta indennità di accesso sia corrisposta, anzi vorrei che fosse corrisposta a tutti: che tutti avessero lo stesso trattamento non solo morale ma anche economico.

Ma di ciò riparleremo durante l'esame dei singoli articoli. Io affido per ora l'esame del problema alla vostra saggezza e alla vostra competenza.

ORIGINE, RAGIONE E FINE DEL PROVVEDIMENTO IN ESAME

Non occorre che vi ricordate i notevoli passi che abbiamo fatti sulla strada della legislazione sociale, perchè voi questi passi li avete fatti per primi e li avete indirizzati, spesso suggeriti, sempre guidati.

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione o, se più vi piace, in continua rivoluzione — nel senso migliore della parola — e ogni anno nuove norme protettive dei la-

voratori adeguate all'evolversi delle situazioni vengono emanate, anche se esse non sempre vengono applicate ai casi concreti. La percentuale delle infrazioni in verità è ancora elevatissima. Il fatto non è dovuto solamente all'insensibilità degli imprenditori ma anche alla scarsa conoscenza delle norme sia tra i lavoratori che tra gli imprenditori.

Il disegno di legge in esame vuole essere un notevole contributo atto a colmare questa lacuna. Infatti esso si traduce in un notevole ampliamento del personale, che per quanto riguarda l'Ispettorato del lavoro viene portato da 2.257 unità a 3.954, mentre l'organico degli Uffici provinciali del lavoro viene portato a 4.838 unità dalle 3.051 che oggi sono.

Al personale degli Ispettorati è stato attribuito il compito di portare a conoscenza e di illustrare agli interessati la legislazione sociale, svolgendo così una funzione di consulenza preventiva, ciò che permette una maggiore severità di interventi nel caso che le norme illustrate vengano eluse o trasgredite.

Tutte queste previdenti disposizioni tendono ad assicurare una maggiore e più efficace tutela del lavoro, in uno spirito — confidiamo — di aperta collaborazione sociale, che esclude sì ogni tentazione persecutoria, ma esige col massimo rigore, speriamo, che non si rechino offese di nessun genere al lavoro umano sul quale è fondata la nostra Repubblica.

Il presente disegno di legge si propone il potenziamento degli organi dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e dei due ruoli periferici dello stesso Ministero: Ispettorato del lavoro e Uffici del lavoro. Ma, a nostro modesto avviso, non è sufficiente per soddisfare le impellenti necessità del Ministero del lavoro, aumentare gli organici e portarli da 6.365 a 9.600 tra il febbraio 1962 e il luglio 1963: occorre soprattutto usare loro un trattamento economico non differenziato. Non è certamente sfuggita alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, la importante innovazione che riguarda l'Amministrazione centrale, che viene arricchita di due distinte

Direzioni generali, delle quali una si occuperà dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori, l'altra si occuperà del collocamento della mano d'opera sia all'interno che all'estero.

Con la creazione di quest'ultima Direzione generale del collocamento della mano d'opera sia all'interno che all'estero l'attuale servizio che si occupa della tutela dei lavoratori emigrati sarà soppresso e assorbito dalla Direzione generale del collocamento: ciò significa, speriamo, che una maggiore unità d'indirizzo guiderà l'azione degli organi che si occupano di un settore così importante per l'attività del Ministero del lavoro.

Noi però, onorevoli colleghi, non ci crediamo, resi edotti dall'esperienza, lunga esperienza, del passato. Vogliamo naturalmente riferirci al collocamento e all'assistenza della nostra esuberante mano d'opera all'estero. Quante volte questa nostra Commissione ha innalzato la sua voce unanime e concorde perchè l'assistenza, sotto le forme più svariate, ai nostri emigrati sia guidata da un unico organo responsabile alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio. E ce ne fu anche fatta formale promessa dagli organi responsabili di Governo. Ciononostante siamo al punto di partenza, cioè alle condizioni di prima e forse ci resteremo ancora per molto tempo, se non per sempre.

Non è questo il luogo di trattare la questione. Non abbiamo voluto lasciar sfuggire l'occasione offertaci dalla istituzione della nuova Direzione generale per il collocamento della mano d'opera sia all'interno che all'estero per richiamare alla vostra attenzione il problema, che affido alla sensibilità e alla competenza che vi distingue.

Prima di chiudere questo sguardo fugace e a volo d'uccello al disegno di legge, permettete che richiami la vostra attenzione su qualche altra funzione che viene attribuita agli Ispettorati del lavoro e agli Uffici del lavoro. Ad evitare che gli Ispettorati fungano solo da organi fiscali di controllo, si pensa di istituire presso i singoli Ispettorati una Sezione di consulenza sia per i lavoratori che per gli operatori economici, col preciso compito di fornire tutte le informazioni, i chiarimenti, i consigli sulle leggi

alla cui applicazione l'Ispettorato deve vigilare e la cui retta attuazione interessa direttamente sia i prestatori d'opera che gli imprenditori. Ottima iniziativa e confidiamo che tutti gli interessati contribuiranno a renderla operante.

Si è detto e scritto che l'articolo 16 vorrebbe tradurre in atto un desiderio vivamente sentito: l'utilizzazione cioè reciproca e la interscambiabilità tra il personale dell'Ispettorato e quello degli Uffici del lavoro. A questo problema ho fatto cenno anche sopra. Ora posso dirvi, avendo interpellato non pochi funzionari dell'una e dell'altra categoria, che nessuno è favorevole a questa « interscambiabilità » per la ragion che nol consente.

Questo, onorevoli colleghi, avevo da dirvi a mo' d'introduzione: questo ho colto dal disegno di legge nello sguardo che vi ho dato a volo d'uccello. Attendo ora da questa discussione, e soprattutto dalla vostra competenza e dalla vostra saggezza, nuovi lumi e nuove indicazioni, per rendere ancora più perfetto e più accetto dagli interessati, a vantaggio del servizio, il disegno di legge che ci occupa.

M I L I T E R N I . Mi sia permesso, onorevoli senatori, esprimere al Presidente Grava tutta la mia ammirazione per l'accurata, brillante e dettagliata relazione fattaci su questo provvedimento, che riprende un problema di grande importanza: il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per non dare a queste mie parole la veste di un intervento di pura cortesia, e per la grande attenzione che questa relazione merita, pregherei l'onorevole Presidente di volerne dare copia, in modo che si possa riprendere la discussione del provvedimento solo dopo averla attentamente esaminata.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Nel più breve tempo possibile sarà data copia della relazione a tutti gli onorevoli senatori. Prego i colleghi, che avessero emendamenti da proporre, di volerlo fare al più presto.

B I T O S S I. Nella sua relazione, onorevole Presidente, ella ha accennato ad alcuni argomenti di grandissima importanza, tratteggiando inoltre, sia pur sommariamente, le specifiche attività e funzioni del Ministero del lavoro; ciò che ella ha detto, però, non si ritrova tutto compreso nel provvedimento che dobbiamo esaminare; e questo fa sorgere molti dubbi e perplessità.

Si presenta pertanto la necessità di proporre un notevole numero di emendamenti, allo scopo di portare, per quanto è possibile, il disegno di legge in esame verso quella direttiva che noi sempre abbiamo sostenuta, cioè verso il traguardo di un Ministero del lavoro efficiente e capace, con funzioni ben delineate e specificate.

Sarà dunque necessario esaminare a fondo, prima di procedere nella discussione, la relazione che ci è stata letta, e, naturalmente, non potremo presentare immediatamente gli emendamenti, perchè questi dovranno essere studiati in rapporto a tale esame della relazione.

Comprendiamo che il problema attuale preoccupa vivamente il Ministro del lavoro, che vorrebbe vederlo risolto al più presto. D'altro canto, noi non ci sentiamo di poter approvare il disegno di legge se non dopo un accurato esame; questo causerà un ritardo del quale non vorremmo, però, che l'onorevole Ministro ci ritenesse responsabili.

S U L L O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho ascoltato con molto interesse la relazione così accurata e piena di bonaria comprensione per le esigenze del Ministero del lavoro, fattaci dal Presidente Grava, che ringrazio per aver portato in discussione questo provvedimento tanto importante.

Vorrei però rivolgere a tutta la Commissione la preghiera di cominciare e finire lo esame di questo disegno di legge nel giro di una settimana, senza rinvii che in pratica ne ritarderebbero grandemente l'approvazione definitiva, dato che il disegno di legge deve essere ancora esaminato dalla Camera dei deputati.

Mi metto fin d'ora a disposizione della Commissione per quelle tre o quattro se-

dute che, nel giro di pochi giorni, ci potrebbero consentire di approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che dalla relazione governativa che precede il disegno di legge non emerge alcuna assicurazione circa la realizzazione della copertura finanziaria di 500 milioni occorrenti per l'attuazione delle norme del provvedimento per il secondo semestre dell'esercizio in corso (il che significa che per l'intero esercizio la spesa sarà di un miliardo e così per gli esercizi successivi).

« Infatti la copertura indicata nell'articolo 26 è costituita da un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali, delle quali non si conosce l'entità del gettito. A prescindere da tale accertamento, si osserva inoltre che trattandosi di materia di competenza del Ministero delle finanze sarebbe necessario che il provvedimento in esame fosse sottoposto al concerto di tale ministero o almeno, in sede di discussione, detto ministero facesse conoscere il suo pensiero in merito, potendo darsi che detta entrata già sia stata altrimenti impegnata, in tutto o in parte.

« Da quanto sopra la Commissione finanze ritiene che sarebbe opportuno spostare almeno la decorrenza di applicazione della legge al 1° luglio 1961, in modo che la maggiore spesa venga più esattamente indicata per l'intero anno sul nuovo bilancio 1961-62 o eventualmente sul fondo occorrente per fare fronte alle spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Da quanto ho letto mi pare, onorevoli senatori, che la Commissione finanze e tesoro suggerisca una certa linea di condotta, ma non si dichiari contraria al provvedimento in esame.

B I T O S S I. A mio avviso, per la parte che riguarda la copertura finanziaria, il parere della Commissione finanze e tesoro si deve intendere come negativo.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

Non mi pare tuttavia giusto che il Ministero del lavoro debba adeguare lo svolgimento della propria specifica attività alle decisioni del Ministero delle finanze, il quale, semmai, dovrebbe adattare le entrate alle necessità che si presentano

S I B I L L E . Mi pare, se ho ben capito, che il parere della 5ª Commissione si esprima negativamente per quel che riguarda la copertura del secondo semestre dell'esercizio in corso.

Per eliminare ogni difficoltà, penso che si potrebbe far sì che il provvedimento entri in vigore dal 1º luglio 1961, così come suggerisce la Commissione finanze e tesoro.

V A R A L D O . Onorevoli colleghi, esaminando la questione da un punto di vista sostanziale, il parere della Commissione finanze e tesoro mi sembra favorevole.

Poichè nel provvedimento in esame si dice che all'onere di 500 milioni per il secondo semestre del 1960-61 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali, in relazione a questo la 5ª Commissione si limita a suggerire che sia sentito il Ministero delle finanze per accertare che, nel frattempo, queste maggiori entrate non vengano impegnate per altre leggi.

B I T O S S I . Gli emendamenti che presenterò comporteranno una maggiore spesa,

ma in considerazione delle profonde modificazioni che si apporteranno al Ministero del lavoro, penso sia giustificata l'esigenza di fondi superiori a quelli previsti.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero che la Commissione tenga presente che una legge approvata tempo fa dalla stessa Commissione del lavoro è stata rinviata dal Presidente della Repubblica alle Camere, perchè sprovvista di copertura finanziaria.

Questa è una materia delicata; bisogna rispettare la norma costituzionale e l'interpretazione che di essa è stata data.

Sono pronto ad approfondire i problemi che la Commissione finanze e tesoro ci ha fatto presenti, pur ritenendo che il parere da essa espresso sia sostanzialmente favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Al fine di studiare meglio i numerosi problemi che questo provvedimento comporta, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari